



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il certificato di assicurazione

Autore: Marco Borriello | 16/03/2016



Contrassegno assicurativo: niente obbligo di esposizione sul parabrezza. Certificato assicurativo: esiste ancora l'obbligo di tenerlo in macchina? Cosa accade se non ne siamo in possesso? Valenza ed efficacia del certificato assicurativo.

Le nostre autovetture sono sempre state caratterizzate dalla presenza, sul parabrezza, del **contrassegno assicurativo**. Questo serviva ad identificare la **compagnia assicuratrice** che copriva il nostro veicolo.

La **polizia stradale** o i **carabinieri** che ci fermavano per un controllo, adocchiavano il cosiddetto contrassegno come prima cosa. In caso d'incidente stradale, l'automobilista incavolato aveva soltanto due desideri : insultare vivamente il responsabile del sinistro e consultare il tagliando assicurativo esposto sull'altrui vettura.

Ebbene, come molti già sanno, dal 18 ottobre del 2015, non è più obbligatoria la descritta esposizione: addio quindi al **contrassegno assicurativo**, essendo avvenuta la dematerializzazione del medesimo.

In altri termini, il legislatore, anche allo scopo di contrastare le frequenti truffe in materia, ha deciso di abbandonare il vecchio sistema cartaceo, a favore di quello digitale e telematico : la pattuglia di turno, che dovesse fermarci per un controllo, indipendentemente da ogni elemento cartaceo in nostro possesso, potrà telematicamente verificare la corretta **copertura assicurativa**.

Tutto ciò, ovviamente, per le autorità competenti si è rivelato come un grosso vantaggio, ma per l'utente della strada, cosa è cambiato, in concreto, oltre al non dover più esporre il famoso contrassegno? E, in particolare, molti si domanderanno:

Ma, allora, non è più necessario avere alcun documento assicurativo a bordo della mia macchina ?

Neanche per idea. È obbligatorio essere comunque muniti di regolare certificato assicurativo rilasciato dalla propria compagnia assicuratrice, accompagnata dalla famosa **carta verde**, se dobbiamo circolare all'estero.

Lo stabilisce la **legge** la quale afferma testualmente che *...il conducente per poter circolare deve avere con se.....il certificato di assicurazione obbligatoria...[1]*.

La citata norma non è stata quindi abrogata dalla disposizione che ha previsto la scomparsa dai nostri "vetri" del contrassegno assicurativo e, pertanto, chi circola sprovvisto del predetto certificato sarà inevitabilmente sanzionato

amministrativamente (cioè si becca la **multa**).

E a quanto ammonta la multa se circolo sprovvisto del certificato di assicurazione?

Non sono grosse cifre, ma la **sanzione** parte da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168. Se si tratta di ciclomotori la “forbice” prevista è tra 25 e 99 euro. Inoltre sarete tenuti a recarvi presso l’autorità competente, entro un certo termine, per esibire i **documenti** mancanti.

D’altra parte, il Ministero dell’Interno, con apposita **circolare [2]**, ha spiegato che il **certificato** assicurativo così come l’attestazione della stipula del **contratto** e del **pagamento** del **premio**, prevalgono sull’eventuale controllo telematico, ove mai, a seguito dello stesso, risultasse inopinatamente che l’assicurazione sia scaduta.

In altri termini, potrebbe capitare un errore o un mancato aggiornamento nei registri telematici, in possesso della pattuglia di turno. Ebbene, è possibile che alla stradale che vi ha fermato, risulta che la **polizza** in questione è **scaduta**: col vostro bel certificato (tenetevelo stretto, visto che lo avete pagato caro e amaro, in molti casi) potrete sempre dimostrare la **copertura assicurativa** al solerte poliziotto oppure al ligio carabiniere.

Note

[1] Art. 180, primo co. lett. d) cod. della strada **[2]** Circ. Ministero dell’Interno n. 300/A/8593/15/101/20/21/7 del 10 dicembre 2015